

Proposta di legge
Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021

Relazione illustrativa

Artt. 1, 2, 4: L'articolo 1 stabilisce che i soggetti titolari di concessioni possono regolarizzare, in forma agevolata, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta ed in corso di accertamento con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015. La regolarizzazione avviene mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento ed entro il 31 marzo 2020, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento. Viene stabilito che sono fatti salvi i versamenti effettuati in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre i pagamenti effettuati a titolo di imposta a seguito di avviso di accertamento sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, escludendo la possibilità di rimborso di eventuali eccedenze. Infine, per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta corrisposta in via ordinaria e la somma agevolata determinata ai sensi della presente legge: sebbene tale evenienza, sulla base delle informazioni attualmente a conoscenza dell'ufficio, risulti sostanzialmente teorica o al massimo limitata a sporadiche situazioni, prudenzialmente si stima una spesa a carico del bilancio regionale non superiore ad euro 5.000,00 annui, la cui copertura finanziaria è definita dall'articolo 4 della proposta, stimando la spesa con carattere ricorrente e rinviando alla legge di bilancio la copertura finanziaria degli oneri per gli esercizi successivi. .

L'articolo 2 dispone che ai pagamenti relativi ai canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e delle correlate imposte regionali, nonché agli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2018 entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'articolo 2 della l.r. 57/2017. L'articolo trova la sua motivazione nel fatto che migliaia di versamenti risultano effettuati dopo la scadenza, anche perché i soggetti tenuti al pagamento avevano concessioni con scadenze di pagamento diverse da quella stabilita dalla Regione. Pertanto, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall'esito incerto, ma dal sicuro costo, si rende necessario reiterare questo intervento normativo che già era stato effettuato nel 2017 (l.r. 57/2017).

Art. 3: L'articolo detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico, provvedendo alla modifica della vigente l.r. 77/2016, posticipando il termine per il versamento delle maggiorazioni del 20% di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della l.r.77/2016, fino alla data di rilascio della concessione da parte del settore regionale competente ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo. Le modifiche apportate al vigente articolo 1 della l.r. 77/2016 dal presente articolo non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5: La modifica del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 65/2010 nasce dall'esigenza di adeguare il sistema di *governance* degli enti dipendenti alle novità introdotte dal decreto legislativo 118/2011. In particolare, nell'allegato 4/1 a quest'ultimo e dedicato al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", si individuano tra gli strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica anche le variazioni al *budget* economico (al bilancio

preventivo). Ciò ha costituito una novità che rende superflua la presentazione della relazione prevista dall'attuale comma citato, che aveva la finalità di verificare gli effetti sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente derivanti dall'attribuzione all'ente di ulteriori risorse per nuove attività. È necessario pertanto definire le modalità di presentazione delle variazioni di *budget*, mediante una delibera di Giunta regionale che faccia riferimento agli indirizzi agli enti dipendenti definiti annualmente nel DEFR o nella Nota di aggiornamento al DEFR.

Art. 6: Le attuali unioni di comuni sono costituite nella maggioranza dei casi da comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Fermo restando il consolidamento e lo sviluppo delle unioni di comuni già costituite, con l'abrogazione del comma 10 si permette di accedere a tutti i contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 (e non solo ai contributi del comma 5) anche alle unioni di comuni costituite da comuni che hanno tutta popolazione superiore a 10.000 abitanti. La norma precedente era stata introdotta in una fase di avvio dell'esperienza delle unioni, quando era necessario incentivare anzitutto la nascita di unioni con piccoli comuni; oggi, in presenza anche di numerose fusioni, appare utile rimuovere il limite e premiare ogni processo aggregativo strutturato in unione. Pur in mancanza di un impatto finanziario diretto la disposizione incide sui presupposti per l'accesso a risorse regionali e pertanto la sua collocazione in questo articolato appare comunque pertinente.

Artt. 7 e 26: l'articolo 7 abroga la lettera d bis) del comma 1, i commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 3 e le altre disposizioni della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) che riguardano la gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative al fine di poter svolgere in forma diretta le funzioni di gestione di tali aree, esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento. L'intervento assume una diversa configurazione normativa, rappresentata nell'articolo 26. Con protocollo d'intesa approvato in schema con d.g.r. 965 del 22 luglio 2019, la Regione Toscana si è impegnata ad attivare un percorso di sinergia istituzionale con il Comune di Viareggio, anche in relazione ad una eventuale partecipazione societaria, ai sensi della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20, che persegue l'interesse pubblico nell'esercizio di una pubblica funzione di gestione dei porti, ivi compresi gli interventi di dragaggio, previa valutazione dei presupposti e della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale e dettaglio delle modalità, nel rispetto della normativa vigente. Le risorse previste per lo svolgimento della funzione corrispondono alle somme già stanziare in bilancio per lo svolgimento delle attività di gestione diretta delle aree demaniali portuali destinate a finalità turistico ricreative da parte dell'Autorità Portuale Regionale ed ora non più necessarie, in relazione alla modifica delle competenze dell'APR. Poiché le modifiche apportate al testo della l.r. 23/2012 hanno un'unica matrice concettuale, in deroga *una tantum* alla tecnica redazionale, per evitare l'appesantimento del testo, si propongono all'interno di un unico articolo.

Art. 8: La presente norma sostituisce integralmente l'articolo 19 della l.r. 82/2015 modificando le modalità di finanziamento regionale a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la realizzazione di interventi sul porto di Piombino. In particolare viene confermato il contributo agli investimenti di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020 in luogo del finanziamento degli oneri di preammortamento e di ammortamento di un mutuo da contrarsi da parte della stessa Autorità Portuale. In tal senso con la contestuale proposta di legge di seconda variazione al bilancio di previsione 2019/2021 sono stati ridotti i relativi stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo di euro 720.000,00 sull'anno 2019, per quello di euro 1.000.000,00 sul 2020 e di euro 1.200.000,00 sul 2021. Il contributo agli investimenti per 4.895.000,00 è stato già assegnato, insieme a risorse FSC 2007/2013 per oltre 13,3 milioni di euro, al finanziamento della

realizzazione di un'area per la logistica industriale nel porto di Piombino, con Accordo di Programma approvato in schema con DGR n. 721 del 3/6/2019 e risulta già correttamente stanziato nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020.

Art. 9: Si propone una rimodulazione delle risorse già stanziate per questo intervento all'annualità 2020. Con l'occasione, visto che la previsione iniziale è contenuta in una legge vecchia ormai di qualche anno, per pulizia tecnica si procede all'abrogazione della disposizione originaria col presente articolo, e alla sua riproposizione, identica nel contenuto di merito e con la norma finanziaria temporalmente corretta, al successivo articolo 25.

Art. 10: L'abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 è l'autorizzazione legislativa alla riduzione della relativa previsione di spesa, che non sarà effettuata, essendo collegata alla fattispecie descritta in riferimento all'articolo 7 e, come da relazione allo stesso, superata.

Art. 11: Si tratta della rimodulazione della spesa prevista per il concorso al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, che slitta in avanti di un'annualità e viene quindi aggiornata nella parte finanziaria.

Art. 12: Si tratta della rimodulazione della spesa prevista inizialmente con riferimento alla sola annualità 2019 per l'erogazione di contributi straordinari per la progettazione definitiva degli interventi relativi all'estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina verso Sesto Fiorentino e verso Bagno a Ripoli e della tratta Leopolda - Le Piagge verso Campi Bisenzio. L'importo fissato in 3.500.000,00 euro viene suddiviso fra le annualità 2019 e 2020, con una preponderanza di quest'ultimo per ragioni di esigibilità della spesa secondo le previsioni del d.lgs. 118/2011, e al connesso fine di liberare risorse in bilancio per l'anno in corso.

Art. 13: Per la realizzazione dei lavori sull'edificio scolastico di Via Antiga, nel Comune di Villafranca in Lunigiana, per il quale è stato erogato un finanziamento straordinario alla Provincia di Massa Carrara pari ad euro 750.000,00, al fine di rendere possibile la realizzazione di un edificio in grado di soddisfare le attuali esigenze didattiche, che comporta una spesa totale di euro 1.100.000,00, corrispondente al totale del costo dell'opera, si ritiene di integrare il finanziamento straordinario con l'erogazione di ulteriori euro 350.000,00 per l'anno 2019.

Art. 14: La modifica normativa si rende necessaria per snellire la procedura di realizzazione di un opera di interesse strategico regionale, il dissalatore, che trova un riscontro di programmazione sia nei documenti statali (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per mezzo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale), sia nei documenti regionali (PAER deliberato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015) che nel piano di Ambito di AIT nella sezione (capitolo 8 del piano di ambito) il quale recepisce gli interventi strategici a livello regionale ai sensi della l.r. 69/2011 e che può essere realizzato per questo primo stralcio del primo lotto con la combinazione di fondi statali, regionali e da tariffa, quindi al netto della contribuzione degli enti locali del territorio di riferimento, i quali potranno aderire all'accordo in una fase successiva.

Art. 15: Viene potenziata la dotazione finanziaria dell'intervento già disciplinato dall'articolo 4 della l.r. 73/2018, con lo stanziamento di ulteriori 300.000,00 euro, e una nuova ripartizione della somma complessiva che interessa anche l'anno 2020.

Art. 16: Si tratta della rimodulazione della spesa prevista con riferimento alle annualità 2019 e 2020 per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in

materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, consistente in uno spostamento dal 2019 al 2020 di 110.000,00 euro.

Artt. 17 e 28: Con la sottoscrizione dell'Accordo approvato in schema con d.g.r. 677/2019 e sottoscritto il 23.05.2019 da Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a. hanno concordato e confermato alcuni impegni, fra i quali la progettazione esecutiva e la realizzazione del collegamento porto-interporto di Livorno tramite Scavalco ferroviario e il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del collegamento ferroviario fra l'interporto A. Vespucci, la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze tramite bypass di Pisa, valutando più alternative progettuali, nel quadro del Contratto di Programma MIT-RFI 2017-2021.

Allo scopo di consentire a RFI l'avvio della fase propedeutica alla realizzazione dello scavalco, nelle more dell'effettivo finanziamento da parte del MIT della quota di 2.500.000,00 euro, la Regione ha ritenuto opportuno disporre un ulteriore contributo straordinario di pari cifra a titolo di anticipazione del finanziamento MIT, incrementando lo stanziamento iniziale previsto dal citato art. 12 l.r. 78/2018 con la legge 19/2019, art. 10. Successivamente, a seguito della concretizzazione dell'impegno ministeriale su tale quota di finanziamento e in relazione all'avvio da parte di RFI, come previsto dall'articolo 4 dell'accordo, della fase di studio di fattibilità per la realizzazione delle opere di cui al punto 2 (collegamento ferroviario fra l'interporto A. Vespucci, la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze tramite bypass di Pisa), si ritiene opportuno destinare l'importo al finanziamento della progettazione di tale opera.

A tal fine, si è resa necessaria la variazione di bilancio proposta, che prevede la riduzione dell'importo citato ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 73/2018, da 5.700.000,00 a 3.200.000,00 euro ed il conseguente nuovo stanziamento di 2.500.000,00 di euro per l'anno 2020, finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento ferroviario fra l'Interporto A. Vespucci, la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze, previa stipula di uno specifico accordo.

Art. 18: Si rimodula dal 2019 al 2020, incrementandolo di ulteriori 70.000,00 euro per un totale di 170.000,00 lo stanziamento per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica di un asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio.

Art. 19: La Regione Toscana è interessata, in misura sempre crescente, alle conseguenze dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Il numero complessivo dei beni confiscati definitivamente, già destinati o ancora in gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è attualmente pari a 260, con un incremento rispetto al 2017 del 54,7%. Il problema è che questi immobili confiscati, al momento in cui dovrebbero essere destinati alla collettività, risultano quasi sempre inutilizzabili perché degradati, spesso anche a causa dei lunghi tempi necessari al completamento dei procedimenti di confisca e di destinazione (in media 8,5 anni) o risultano inadeguati all'uso a cui potrebbero essere destinati. Con l'articolo 21 della Lr 73/2018 la Regione Toscana è intervenuta per agevolare gli enti locali nella destinazione per uso sociale dei beni confiscati allo scopo di prevenire situazioni di degrado e inutilizzo dei beni prevedendo lo stanziamento nel bilancio 2019 di un fondo di 200.000,00 euro da destinarsi per le erogazioni di contributi straordinari agli enti locali interessati. I contributi, che prevedono una quota di cofinanziamento corrisposta da parte dell'ente beneficiario, sono erogati tramite avvisi pubblici nel corso dell'anno. Con la modifica oggetto della presente proposta di legge si prevede la possibilità di destinare eventuali economie sullo stanziamento di cui sopra al finanziamento di interventi di adeguamento e ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata che siano realizzati dall'Azienda Suvignano Srl, confiscata alla mafia ed assegnata ad Ente Terre Regionali. Si ricorda infatti che il 16 novembre 2018, con un decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), dopo che il Consiglio direttivo della stessa ne aveva deliberato il trasferimento il precedente 24 ottobre, le quote dell'intero capitale sociale dell'Agricola Suvignano s.r.l. comprensive del relativo compendio aziendale, sono state trasferite per finalità istituzionali all'Ente Terre Regionali Toscane, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 ter del codice antimafia. La proposta di legge prevede infine che con delibera della Giunta regionale siano definite le specifiche modalità di destinazione delle risorse.

Art. 20: L'art. 26 della l.r. 73/2018 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 19/2019, stanziava complessivamente 40.000.000,00 di euro per le annualità 2019 e 2020, di cui:

37.000.000,00 per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 26 (costituzione di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia e costituzione di un fondo regionale per rilascio di garanzie ad accesso diretto);

1.000.000,00 per l'intervento di cui al comma 4 dell'art. 26 (abbattimento costi garanzie);

2.000.000,00 per gli oneri di gestione dei tre interventi.

L'intesa per lo sviluppo Garanzia Toscana sottoscritta con le parti economiche e sociali il 12 luglio scorso (schema approvato con del. g.r. n. 898 dell'8 luglio 2019) prevede l'attivazione delle tre tipologie di intervento con un importo complessivo di 60.000.000,00 come di seguito dettagliato:

1) Sezione speciale Fondo di garanzia: 30.000.000,00 al lordo delle spese di gestione

2) Fondo regionale di garanzia: 20.000.000,00 al lordo delle spese di gestione

3) Voucher costi di garanzia: 10.000.000,00 al lordo dei costi di gestione.

Tale indirizzo è stato recepito nella presente proposta di legge all'articolo 20 oggetto di trattazione e con tale norma si provvede a riformulare l'art. 26 della l.r. 73/2018 al fine di prevedere la nuova sopracitata articolazione tra misure del più ampio intervento "Garanzia Toscana" ed esplicitandone la nuova copertura finanziaria, così come modificata nell'ambito della contestuale proposta di legge di seconda variazione di bilancio.

Art. 21: l'articolo viene abrogato in quanto non è stata ancora avviata l'attuazione dell'intervento ed i tempi, pertanto, inducono a riconsiderare la programmazione delle risorse.

Art. 22-23: La legge regionale n. 13/2019, così come modificata dalla l.r. 50/2019, prevede un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive di cui all'articolo 1 e 1 bis, danneggiate dalla chiusura della viabilità E45, in corrispondenza del viadotto "Il Puleto" nonché dalla chiusura della viabilità della SS64 (Porrettana). In particolare, al fine di fronteggiare la grave situazione di crisi economica derivante dalla chiusura della SS 3 bis Tiberina e dall'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto "Puleto", la legge, all'art. 1, comma 2, prevede che il sostegno finanziario sia determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e, in ogni caso, non oltre la data del 15 aprile 2019. A seguito del permanere delle situazioni di disagio provocate dalla chiusura della viabilità E45, che ad oggi è stata riaperta solo parzialmente, si rende tuttavia opportuna una modifica alla legge suddetta che disponga la proroga di tale termine al 30 settembre 2019, allineando quest'ultimo a quello di cui all'articolo 1 bis, comma 2, della stessa legge riguardante la chiusura della SS64 nel tratto ricadente nei comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia. Al fine di dare copertura alle eventuali ulteriori richieste che dovessero pervenire a seguito della proroga dei termini suddetti, si rende necessario prevedere un aumento dello stanziamento di cui all'articolo 2 della l.r. n. 13/2019, per ulteriori 68.000,00 euro. La Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione.

Con l'occasione si corregge anche un refuso contenuto nello stesso articolo 2 della l.r. 13/2019 a seguito delle modifiche operate con la l.r. 50/2019, laddove il riferimento a un inesistente "comma 1 bis" deve intendersi all'articolo 1 bis, introdotto appunto dalla citata modifica.

Art. 24: Con l'articolo 16 della l.r. 19/2019 la Regione Toscana ha costituito un apposito fondo che concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015 (c.d. Ferrobonus), al fine di integrare le risorse stanziato dallo Stato con risorse regionali. Poiché il provvedimento statale è giunto a scadenza il 31 agosto 2019 (mentre la autorizzazione della CE in materia di aiuti di stato è valida sino all'agosto 2021), non è stato possibile sottoscrivere l'intesa operativa con il MIT per la gestione del fondo regionale; pertanto le risorse stanziato sul bilancio della RT a valere sull'annualità 2019, pari a 500.000,00 euro, non risultano utilizzabili nell'anno in corso. Dal momento che è attesa una proroga del provvedimento statale per le restanti annualità 2020-2021, che consentirebbe l'attivazione del fondo regionale, appare necessario ed opportuno riprogrammare sulla annualità 2020 le risorse regionali sopra richiamate.

Artt. 27 e 29: Sono in corso di realizzazione una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno, nella tratta compresa tra le località di Ginestra e Montelupo (FI), durante i quali è limitata la piena percorribilità della Fi-Pi-Li. Per alleggerire il traffico da possibili ulteriori congestionamenti causati dall'incolonnamento di mezzi pesanti, la Regione Toscana ha individuato le autostrade A11 e A12 quale percorso alternativo per permettere una auspicabile volontaria deviazione dei mezzi pesanti che usualmente percorrono la Fi-Pi-Li e come la più idonea a sopperire alle esigenze di mobilità di tali mezzi. Al fine di limitare i disagi agli utenti della Fi-Pi-Li che non potranno fruire pienamente del tratto interessato dagli interventi di manutenzione straordinaria, la Regione Toscana ha avviato una sperimentazione con l'adozione di una forma di agevolazione nei confronti dei mezzi pesanti che percorrono l'intera tratta dell'A11 compresa tra i vari caselli di entrata dell'area fiorentina fino al casello di uscita di Pisa nord, e la tratta dell'A12 da Pisa nord a Livorno, consistente nella riduzione del pedaggio previsto sulla citata tratta autostradale. La norma consente di estendere le agevolazioni oltre il periodo di sperimentazione, che sta avvenendo senza oneri per la Regione in forza di una convenzione stipulata con i concessionari dei tratti autostradali. In analogia alle motivazioni che sottendono all'articolo 27, si intende favorire il transito dei "mezzi pesanti" su tracciati di viabilità alternativa a causa dei lavori che interessano la SGC Fi-Pi-Li. In questo senso è stata individuata con la Provincia di Pisa ed i Comuni interessati la tratta provinciale della SP 3 nei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera che collega la SGC Fi-Pi-Li all'A11, sulla quale invece attualmente sono vietati tali transiti. A tal fine risulta stabilita la somma massima di euro 250.000,00 per l'anno 2019 da destinare alla Provincia di Pisa, previo accordo con gli enti interessati, quale contributo straordinario per il ripristino dei danni (anche in somma urgenza e garantendo le condizioni di sicurezza) eventualmente derivanti dalla riapertura al transito dei mezzi pesanti della sopradetta tratta provinciale della SP 3.

Art. 30: Il d.p.c.m. 20.02.2018 recante ha approvato il trasferimento della SR 2 Cassia allo Stato ed in gestione ad ANAS. La strada è stata trasferita formalmente con il verbale di consegna firmato in data 15 novembre 2018. Sulla base degli accordi fra Regione Toscana, MIT ed ANAS, non essendo i lavori in corso al momento del passaggio, sono stati trasferiti allo Stato tutti gli oneri del completamento della variante stradale e la proprietà delle aree già a suo tempo espropriate per la realizzazione dell'opera. Ad oggi sono in corso le azioni richieste da ANAS alla Provincia di Siena, per la delimitazione e riparametrazione delle aree di cantiere, propedeutiche al consegna della gestione del cantiere medesimo, con esclusione delle aree occupate in via temporanea da ripristinare per la consegna agli originari proprietari. Restano impegni di spesa a residuo sul bilancio regionale relativi alla quota parte delle risorse non trasferite alla Provincia di Siena per circa 14.000.000,00 di euro da economizzare sull'intervento, utilizzabili sempre sulla viabilità regionale compensando altre esigenze, e ulteriori risorse per circa 3.000.000,00 di euro già trasferite ed in cassa alla Provincia di Siena non spese al momento della rescissione contrattuale, al netto delle spese complessive di mantenimento del cantiere e preliminari alla consegna della gestione del cantiere ad ANAS, come

sopra richiamato. Sulla base di intese politiche intercorse è stato ipotizzato che le risorse già trasferite alla Provincia di Siena, anziché restituite alla Regione Toscana, possano essere utilizzate dalla Provincia di Siena per interventi su strade provinciali funzionali ai collegamenti con la ex SR Cassia. L'articolo prevede che la Provincia di Siena possa utilizzare fino a un massimo di 2.500.000,00 di euro per interventi sulle proprie strade provinciali: per l'individuazione di tali interventi la norma prevede sia la preventiva stipula di un accordo che prenda atto delle proposte avanzate dalla Provincia di Siena, complete del relativo cronoprogramma di spesa, che la previsione del restituzione finale delle risorse comunque non liquidate per lavori effettuati entro cinque anni dalla stipula dell'accordo.

Art. 31: L'articolo 31 prevede un contributo straordinario, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021 ai fini della realizzazione da parte del Comune di Quarrata della viabilità comunale di raccordo fra via Firenze (S.P. 44) e la via Piero della Francesca, in particolar modo a seguito del completamento della strada tangenziale che collega Quarrata al casello autostradale di Prato ovest che ha determinato la crescita considerevole dell'afflusso di veicoli pesanti che giungono su via Firenze e che, per raggiungere la zone produttive, si immettono nella viabilità del centro di Quarrata. Per accrescere la potenzialità delle realtà produttive presenti nel comune ed attivare nuovi investitori, il Comune di Quarrata ha individuato quale intervento strategico e risolutivo in parte delle situazioni sopracitate quello di realizzare un nuovo tratto stradale che collega via Firenze con via Piero della Francesca, cui sono destinati appunto i contributi straordinari oggetto della presente norma.

Art. 32: L'articolo prevede un contributo straordinario, fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020 in favore della Provincia di Pistoia per la redazione delle analisi di tracciato preliminari ed il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 12 delle cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia, previa stipula di apposito accordo e nell'ambito della realizzazione del Parco Tematico Policentrico "Collodi-Pinocchio" di cui all'accordo di programma del 7 maggio 2001, il quale già stabiliva che fossero realizzate le relative infrastrutture fra le quali proprio la variante alla SP. n. 12 delle Cartiere. Oggi in considerazione del crescente traffico che interessa la suddetta strada è necessario procedere rapidamente a definire un nuovo studio di fattibilità della variante, cui sono rivolti i contributi straordinari oggetto del presente articolo.

Art. 33: La presente norma prevede l'autorizzazione alla Giunta regionale per l'erogazione di contributi straordinari per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di collegamento che, a partire dalla SR 70 in località Consuma nel Comune di Pelago, collega l'Abbazia di Vallombrosa e la località di Borselli in Comune di Reggello per un importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021. Tale erogazione dovrà avvenire previa stipula di un accordo di programma con i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati. Il costo complessivo dell'intervento è di circa euro 300.000,00 ed è rivolto a garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la SR 70 e la riserva naturale nazionale di Vallombrosa. Con l'articolo 33 viene di fatto prevista la possibilità per la Regione Toscana di compartecipare ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sopracitata viabilità di collegamento, con carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2021.

Art. 34: In data 10 giugno 2019 è stata avviata da Fidi Toscana S.p.a. - società controllata da Regione Toscana – la procedura ex art. 2437 quater del Codice Civile, con pubblicazione presso il Registro delle imprese dell'offerta in opzione ai soci delle azioni di pertinenza dei soci (in particolare comuni, unioni di comuni e province) che hanno comunicato formalmente la loro intenzione di cessare il rapporto sociale. Preso atto che alla scadenza stabilita per legge i soci non hanno esercitato il proprio diritto di opzione, si rende necessario un intervento normativo da parte del socio Regione per stabilire le condizioni al verificarsi delle quali potrà procedere

all'acquisizione delle azioni inoplate nell'ambito della successiva fase di offerta a terzi di cui all'art. 2437-quater, comma 4, del Codice Civile. L'eventuale acquisto comporta l'incremento della partecipazione societaria della Regione Toscana in una società di cui detiene la maggioranza del capitale, fattispecie per cui si applica l'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008.

La presente norma impone come condizione l'approvazione da parte della Giunta Regionale di un piano industriale di risanamento, come già previsto dal piano di razionalizzazione di cui alla Delibera di Consiglio n. 109/2018 che ha approvato la Nota di aggiornamento al DEFR 2019, in attuazione degli articoli 14 e 20 del Testo unico delle società partecipate (d. lgs. 175/2016). Qualora la condizione sia verificata, la norma prevede un onere massimo a carico della Regione Toscana pari a 1.700.000,00 euro allocato nel bilancio di previsione 2019.

Per la determinazione di tale importo si tenga conto che il valore nominale delle 96.656 azioni offerte ammonta a 5.026.112,00 €, vale a dire 52,00 € per azione, mentre il valore di liquidazione che scaturisce dalla metodologia di valutazione approvata dal CdA di Fidi Toscana ammonta a 1.684.714,08 €, vale a dire 17,43 euro per azione.

Con un criterio di valutazione intermedio in base al patrimonio netto, il valore unitario sarebbe stato pari a 33,60 €, per un totale di 3.247.641,60 €, ma il CdA di Fidi Toscana ha ritenuto di adottare un criterio maggiormente prudenziale che si ritiene condivisibile alla luce dei risultati economici negativi degli ultimi anni (2017 e 2018) e delle persistenti incertezze sulle prospettive reddituali della società.

Art. 35: Il Comune di Pontassieve ha manifestato l'interesse ad ospitare, in un terreno di proprietà del Comune stesso, dove è presente un ricco tessuto industriale ed agricolo, la nuova struttura del Consorzio RE-CORD, ente misto pubblico-privato no profit di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalternanti. La nuova sede del centro di ricerca dovrà riunire la parte analitica (laboratorio) con quella dedicata alla ricerca industriale (area sperimentale con impianti pilota) in modo da poter abbattere i costi di gestione. La Regione Toscana partecipa con un contributo straordinario da trasferire al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento fino ad un massimo di 900.000,00 euro a fronte di un costo totale di 1.500.000,00 euro relativo all'edificazione dell'immobile di proprietà del comune stesso che dovrà ospitare la nuova sede del centro di ricerca. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo di programma con il Comune di Pontassieve, il quale concorre al finanziamento dell'opera anche con l'apporto in natura. Con lo stesso accordo saranno disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo.

Art. 36: La situazione economica degli ultimi anni ha evidenziato nuove necessità e il ruolo assunto dalla Regione, competente per materia, in particolare attraverso interventi importanti in materia di ricerca e sviluppo. In questa linea si pone l'articolo in oggetto, che eroga un finanziamento straordinario per la realizzazione di un centro di trasferimento tecnologico alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, istituto pubblico di istruzione universitaria che oltre ad essere polo di riconosciuta eccellenza "ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica" (art. 1 Statuto); in particolare il contributo, pari a 2.500.000,00 di euro per l'anno 2021 mira a creare le condizioni e ad assicurare servizi di supporto per la nascita di start up innovative, sedi e occasioni di ricerca a fini produttivi o anche solo brevettuali.

Art. 37: La presente norma disciplina l'acquisizione al patrimonio regionale della Collezione "Oro di Autore", attualmente di proprietà di Arezzo Fiere e Congressi srl, nell'ambito del percorso di realizzazione della trasformazione dell'attuale Casa dell'Oro di Arezzo, da centro espositivo a museo, già previsto dall'Accordo tra Regione Toscana, Comune di Arezzo, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena e Arezzo Fiere e Congressi Srl, approvato con del. g.r. n. 709 del 27 maggio 2019 e siglato il 22 luglio 2019. Nel medesimo Accordo si è prevista la valorizzazione piena e strutturata delle potenzialità culturali e turistiche già riconosciute alla

stessa Collezione, attraverso la costituzione di un “Museo dell’Oro”, secondo uno specifico progetto museografico. Per l’acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.015.000,00 comprensivi di IVA a valere sull’annualità 2019.

Art. 38: L’articolo si riferisce ad un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull’anno 2019, per gli interventi ultimativi di recupero e restauro della Chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio situata nel comune di Cortona, la cui erogazione è condizionata – a fronte della presentazione del piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell’ambito dell’ordinamento canonico ed ecclesiastico (data la particolarità del regime del bene) - alla produzione della documentazione indicata al comma 2, ovvero l’ attestazione del riconoscimento della personalità giuridica e dell’iscrizione nel Pubblico Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura ove ha sede.

Art. 39: L’articolo si riferisce ad un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull’anno 2019, a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, per l’acquisizione al patrimonio pubblico della Rocca di Ripafratta. Il bene storico era già stato oggetto della votazione di una specifica mozione da parte del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme, lo scorso 26 luglio 2018. La mozione era volta ad avviare il confronto con i diversi soggetti pubblici interessati al recupero e valorizzazione della Rocca. Fra questi, interlocutore privilegiato è la Regione che per il sostegno finanziario dell’acquisto dell’immobile, diviene parte di uno specifico accordo da stipularsi per disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo medesimo.

Art. 40: l’articolo si riferisce ad un contributo straordinario fino a d un massimo di euro 150.000,00 a valere sull’anno 2019, a favore dell’Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze soggetto gestore del teatro medesimo, nata nel 2002 proprio a tal fine, e riconosciuta dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 25 maggio 2018, n. 8198. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 si riferisce ai necessari lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del Teatro Puccini da rappresentarsi con idonea documentazione.

Art. 41: Lo stanziamento è stato definito in relazione alle attività necessarie a supportare l’organizzazione della Fiera “Italian Taste Experience”, al fine di promuovere e valorizzare le imprese della trasformazione agroalimentare regionale. La società Grossetofiere spa è tenuta a presentare la rendicontazione dei costi sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre 2019, sulla base delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Art. 42: Per l’ultimazione del masterplan per la delocalizzazione degli edifici situati in zona a rischio idraulico nel Comune di Aulla, progettato a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011, è necessario realizzare la palestra per la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, al fine completare il plesso scolastico con gli impianti e i servizi, previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica (d.m. 18 dicembre 1975). Il Commissario delegato per il superamento dell’emergenza ha provveduto alla ricostruzione di tutti gli edifici scolastici, ma la palestra scolastica a servizio delle scuole medie, pur prevista nella programmazione originaria, non aveva ancora ottenuto la necessaria copertura finanziaria in quanto inserita in priorità 2. Oggi con la presente disposizione normativa si intende sostenere con un nuovo apposito contributo straordinario la realizzazione di tale impianto sportivo a supporto della scuola per un importo di euro 800.000,00 per l’anno 2020.

Art. 43: La norma autorizza un contributo straordinario al Comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale stabilito nell’importo di euro

500.000,00 stabilito quale somma necessaria al Comune per il pagamento del saldo all'impresa esecutrice dei lavori. Infatti il costo del progetto di realizzazione del nuovo plesso scolastico, Primaria e palestra, in località Cinquale prevedeva la compartecipazione finanziaria del Comune attraverso la cessione in contratto di permuta del vecchio edificio della scuola elementare in dismissione per un valore a seguito dell'espletamento della gara di 500.000,00 euro.

L'amministrazione comunale aveva prudenzialmente accantonato sul proprio bilancio la relativa somma da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori. Per problemi legati alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che di fatto ha bloccato la possibilità da parte del Comune di utilizzare "avanzi destinati" e "fondi di rischio", il Comune si trova oggi a non poter erogare alla ditta realizzatrice dell'opera la somma finale spettante: da qui la valutazione di opportunità del contributo straordinario della Regione Toscana.

Art. 44: La presente norma intende autorizzare la Giunta regionale ad erogare al Comune di Coreglia Antelminelli un contributo straordinario pari ad euro 350.000,00 per l'anno 2020 al fine di realizzare la costruzione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in località Ghivizzano e garantire in tal modo al plesso scolastico gli impianti e servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica (d.m. 18 dicembre 1975). Per la costruzione della nuova palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in località Ghivizzano è già stato assegnato al Comune di Coreglia - ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della l. 232/2016 - la somma di euro 1.500.000,00. A seguito di uno sviluppo progettuale il costo dell'impianto tuttavia è risultato superiore al finanziamento assegnato. Con la presente norma pertanto, al fine di completare l'opera e renderla disponibile agli alunni, si provvede ad una integrazione del finanziamento già accordato con risorse regionali previste a valere sull'annualità 2020 del bilancio regionale vigente, prevedendo un contributo straordinario regionale pari ad euro 350.000,00.

Art. 45: A seguito della chiusura dell'edificio che ospitava la scuola primaria "F. Mochi" del Comune di Montevarchi, disposta con ordinanza sindacale n. 170 del 18 maggio 2018, per criticità strutturali, gli alunni sono ospitati in una struttura privata concessa in comodato gratuito. Il Comune ha deciso, a seguito della dimostrazione di non convenienza tecnico economica ad adeguare la struttura esistente, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico del costo di 1.700.000,00 euro. Con la presente norma la Regione Toscana mette a disposizione del Comune di Montevarchi, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in località Levanella, un ulteriore contributo straordinario pari a 600.000,00 euro per l'anno 2020.

Infatti per tale intervento il Comune di Montevarchi aveva già ottenuto dalla Regione Toscana un finanziamento di euro 600.000,00 (Interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell'edilizia scolastica) per la costruzione del nuovo edificio. Al fine quindi di accelerare la realizzazione del nuovo edificio scolastico, si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montevarchi un ulteriore contributo straordinario per la realizzazione del nuovo edificio scolastico in località Levanella pari ad euro 600.000,00.

Artt. 46-51: La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, riconosce al patrimonio fotografico storicizzato un'eccezionale valore di testimonianza nell'era dell'economia della conoscenza. Infatti anche le fotografie, con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio, rientrano tra i beni culturali esemplificati all'articolo 10, comma 4, lett. e), del d.lgs. 42/2004. Non solo, ma lo stesso d.lgs. 42/2004 contiene specifiche disposizioni di tutela, (si veda l'articolo 11, comma 1, lettera f) per le fotografie, con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalgono a oltre venticinque anni ed esse sono oggetto della verifica e della dichiarazione d'interesse culturale (articoli 12 e 13), qualora ne sussistano i presupposti. In questo contesto il patrimonio fotografico, bibliografico, archivistico e della Stamperia d'arte della Società F.lli Alinari I.D.E.A. Spa, si

presenta come un unicum di enorme valore non solo economico, ma anche culturale ed identitario, in quanto espressione dell'arte, della cultura e della storia italiana, oltre che della tecnica del tutto peculiare dell'attività dell'officina collotipica. Testimoniano tale valore il parere di congruità relativamente al patrimonio documentario e strumentale della Società F.lli Alinari I.D.E.A. Spa, rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana lo scorso 14 settembre 2018, con Nota Prot. 3165 ed il provvedimento n. 17 del 10 dicembre 2018 col quale è stato riconosciuto all'archivio Alinari il carattere di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli. 10, comma 3, lettera b) e 13, comma 1, del d.lgs. 42/2004. È fine prioritario della Regione Toscana, nel rispetto dei principi per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamati dall'articolo 112 del d.lgs 42/2004, garantire la custodia e la corretta conservazione di questo eccezionale patrimonio fotografico, bibliografico, archivistico e della Stamperia d'arte, che si presenta senza confronti nel panorama nazionale ed internazionale della fotografia; un'eccellenza toscana per la quale occorre – oltre ad assicurarne l'integrità nel tempo – creare e garantire le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica attraverso uno specifico Piano strategico di sviluppo culturale. A questo riguardo è parimenti fine prioritario per la Regione Toscana, una volta acquisito tale patrimonio, realizzarne l'esposizione secondo gli standard ed i requisiti per il riconoscimento di qualità e rilevanza regionali, promuovendo e sostenendo così la crescita qualitativa dell'offerta museale toscana, secondo i principi della l.r. 21/2010. Nondimeno risulta essenziale garantire continuità all'attività di riproduzione e circolazione delle immagini che, entrate ormai tradizionalmente nel patrimonio collettivo di simboli e rappresentazioni, caratterizzano le memorie di un ampio arco storico di tempo e contribuiscono a promuovere anche per le future generazioni, la conoscenza della più antica azienda al mondo operante nel campo della fotografia.

Art. 52: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.